STATUTO DELLA SOCIETÀ DEGLI AMICI DELLA ISTRUZIONE POPOLARE IN…

Società degli amici dell'istruzione







STATUTO

DELLA

SOCIETÀ DEGLI AMICI

DELLA

ISTRUZIONE POPOLARE

IN PRATO



TITOLO I.

Natura e scopo della Società.

Art. 1. E costituita in Prato un' associazione di cittadini col nome di SOCIETÀ DEGLI AMICI DELL' ISTRUZIONE POPOLARE.

Art. 2. Essa ha per iscopo il promuovere la cultura morale, intellettuale e civile del popolo, tenendo aperte scuole serali pei maschi, festive per le femmine, fondando una biblioteca ad uso degli alunni ed alunne che frequentano quelle scuole; procurando finalmente delle pubbliche Letture che agevolino quell' intento.

Art. 3. Al conseguimento di questo scopo si concorre coll' *opera* e col *denaro*. Nell' uno e nell' altro caso si acquista il titolo di socio.

TITOLO II.

Dei Soci.

Art. 4. Quattro sono le categorie di soci, e potranno es- si dell' uno che dell' altro sesso.

a) *Soci promotori*, e sono quelli che dettero vi-

Società, obbligandosi a una contribuzione mensile di Ln. 1 per un triennio, e quelli che, nel costituirsi della Società medesima, prestavano l' opera loro gratuita nell' insegnamento

b) *Soci ordinarii*, e sono quelli che si obbligano ad una o più contribuzioni annuali di L. 1, e ciò per un triennio.

c) *Soci onorari*, possono essere coloro che si resero illustri per scienza, per amore all'istruzione popolare, e che hanno fatta benevola adesione alla Società.

d) *Soci benemeriti*; e sono quelli che in qualche modo han recato un vantaggio morale o materiale alla Società.

Art. 5 L' ammissione alle due prime di queste categorie è fatta per squittinio segreto dopo relativa *presentazione o istanza* del Consiglio Dirigente. I soci *onorarii e benemeriti*, si ammettono per acclamazione in adunanza generale.

Art. 6 Tanto i soci promotori che gli ordinarii, non disdicendosi due mesi avanti la scadenza della loro obbligazione, si ritengono confermati per altro triennio.
I pagamenti si fanno anticipati.

TITOLO III.

Della rappresentanza della Società.

Art. 7 La Società è rappresentata da un *Consiglio Dirigente* composto di un

Presidente
Vice-Presidente
Quattro Consiglieri
Due Consiglieri Supplenti
Economo
Cassiere
Segretario
Vice Segretario

Art 8. In tali uffici stanno i soci promotori e ordinari obbligatisi a 12 contribuzioni, e sono eletti a maggioranza di voti per squittinio segreto, in adunanza generale ordinaria (Vedi art. 25).

Art 9. Il Consiglio Dirigente ha la tutela della Società, rimuove dall'ufficio le persone addette al servizio di essa e ne determina le attribuzioni; compila il bilancio consuntivo e preventivo da presentarsi ogni anno all'adunanza generale ordinaria, invigila l'insegnamento e indica i metodi da adottarsi nelle scuole per ottenere con maggiore facilità lo scopo di esse, redige o modifica i regolamenti disciplinari interni delle scuole, e ciò d'accordo col Consiglio Scolastico; delibera sulla scelta e affitto dei locali; radia dall'Albo dei soci i morosi, quando lo creda conveniente ed opportuno.

Art 10. Esso è incaricato di eseguire le deliberazioni delle adunanze generali, di assistere a queste, e di adunare il Consiglio Scolastico.

Del Presidente.

Art 11. Il Presidente sta in ufficio tre anni.
Ha la rappresentanza della Società, ne invigila gli affari, gl'impiegati; presiede alle adunanze generali, a quelle di Consiglio, e convoca quest'ultime, autentica colla firma i processi verbali, i rendiconti, i mandati di pagamento, e tutti quelli atti che richiedono una forma solenne, dispone quanto occorre al buono andamento della Società.

Del Vice-Presidente.

Art: 12 Il Vice-Presidente sta in ufficio tre anni
Disimpegna le funzioni ed attribuzioni del Presidente nell'assenza, impedimento, e mancanza di lui

Dei Consiglieri.

Art. 13 I Consiglieri stanno due anni in ufficio, il cui numero si rinnova per metà ogni anno.

Escono di ufficio quelli che riportarono meno voti; nel caso di parità di voti, il più giovine.

Intervengono a tutte le adunanze del Consiglio Dirigente e dell'intera Società; votano su tutte le deliberazioni, che possono prendersi sì nelle une che nelle altre, ma non su quelle riguardanti l'approvazione del rendiconto.

Il Consigliere più anziano nell'assenza del Presidente e Vice-Presidente ne fa le veci; il più giovine, quelle del Segretario assente.

Dei Supplenti.

Art. 14 I supplenti stanno in ufficio un anno.

Possono essere presenti a tutte le adunanze del Consiglio Dirigente: ma non hanno voto deliberativo, se sono presenti tutti i consiglieri.

Dell'Economo.

Art. 15 L'Economo sta in ufficio tre anni.

Invigila che siano fatte tutte le economie possibili, indica e pratica quei mezzi che possono rendere florido lo stato economico della società; provvede del necessario le scuole e l'ufficio di Segreteria, controfirma i mandati di pagamento, fa e ritiene l'inventario delle suppellettili e di ogni altro oggetto appartenente alla Società.

Del Cassiere.

Art. 16 Il Cassiere sta in ufficio tre anni.

Percipe le tasse e le somme dovute alla Società per qualunque titolo, ne fa le respettive quietanze;

eseguisce i pagamenti dietro mandato che abbia firma del Presidente e dell'Economo.

È sua cura speciale sollecitare l'Esattore, affinchè versi in cassa le somme mensilmente riscosse, e sia fatta l'esazione ordinatamente.

Deve richiamare i morosi al pagamento, e non ottenendolo, riferirne al Consiglio.

Rende conto della sua gestione, che deve chiudere ogn'anno a tutto il 30 Aprile.

Del Segretario.

Art. 17. Il Segretario sta in ufficio tre anni.

Redige e firma tutte le deliberazioni prese nelle adunanze generali ed in quelle di Consiglio, e ne ritiene i protocolli.

Trasmette per ordine del Presidente ne' modi consueti gl'inviti per le adunanze generali e parziali.

Conserva sotto la sua responsabilità la corrispondenza, le carte, i documenti e registri attenenti all'archivio sociale, che terrà bene ordinato.

Del Vice-Segretario.

Art. 18. Il Vice-Segretario sta in ufficio tre anni.

In assenza o impedimento del Segretario è tenuto in tutto e per tutto a supplirlo; sempre a coadiuvarlo nel disimpegno delle ingerenze sue e in quelle che gli piacesse affidargli.

TITOLO IV.

Del Consiglio Scolastico.

Art. 19. I maestri costituiscono di diritto un Consiglio Scolastico per tutto ciò, che può riguardare in particolar modo il migliore andamento pratico dell'istruzione

Le maestre non fanno parte del detto Consiglio: ed in ciò, che può occorrere all'insegnamento a loro affidato, conferiscono col Presidente.

Art 20 Il Consiglio ha il precipuo scopo di coordinare i singoli programmi dell'insegnamento decretato, e di concorrere, insieme col Consiglio Dirigente, a provvedere sui regolamenti disciplinari, sulla distribuzione e orari delle lezioni, e su quant'altro spetta all'istruzione

TITOLO V.

Delle Adunanze.

Art 21 Le adunanze sono *generali* e *parziali*

Art 22 Sono *generali* le adunanze a cui convengono tutti i soci promotori ed ordinari. A queste potranno intervenire anco i soci delle altre categorie, ma non vi avranno che voto consultivo.

Art 23 Sono *parziali* le adunanze del Consiglio Dirigente e del Consiglio Scolastico

Art 24 Le adunanze generali sono *ordinarie* e *straordinarie*

Art 25. L'adunanza *generale ordinaria* deve sempre tenersi nel mese di Maggio di ciascun anno

Art 26 Le *straordinarie* vengono ordinate dal Consiglio Dirigente di motuproprio o sopra proposta di 10 soci, quando si creda necessario di consultare tutta la Società

Art 27 Il socio ha un sol voto e non può farsi rappresentare

Ogni Associazione poi ascritta alla Società, come corpo morale, può farsi rappresentare dal proprio Presidente o da un suo delegato.

Art 28 Nelle adunanze generali vengono dalla Presidenza nominati fra i soci presenti due assessori per lo squittinio delle schede

Art 29 Le adunanze sono *legali* quando concorra almeno un terzo dei soci.

Però se l'adunanza non possa tenersi per mancanza di numero legale, la società nuovamente convocata può deliberare qualunque sia il numero de soci.

Nelle adunanze si delibera a maggioranza di voti, e sempre per squittinio segreto, tanto nelle faccende che attengono a persone, quanto nelle elezioni Nelle adunanze si elegge gli uffici, si discute e s'approva il bilancio consuntivo e preventivo, e il piano generale dell'istruzione; si delibera in fine sopra qualunque altra proposta presentata dentro il mese di Aprile al Consiglio Dirigente.

Art. 30 Le adunanze del Consiglio Dirigente sono valide allorquando interviene la metà più uno dei componenti

TITOLO VI.

Dell'ispezione delle Scuole.

Art. 31. A tutti i soci promotori e ordinari i quali si sono obbligati per 12 contribuzioni incombe l'obbligo d'invigilare le scuole serali.

Art. 32. L'ispezione si fa a turno da due soci per settimana.

La stessa disposizione ha vigore a riguardo delle Signore inscritte nell'Albo dei soci, relativamente alle scuole festive femminili.

TITOLO VII

Degli impiegati.

Art. 33 Sono impiegati della Società un Esattore ed un Custode delle scuole

Questi dipendono e sono eletti dal Consiglio Dirigente a maggioranza di voti, ogni anno devono essere riconfermati in ufficio, e sono pagati con una somma da destinarsi dal Consiglio secondo il patrimonio sociale

Disposizioni generali.

Art. 34. L'Anno sociale si computa dal primo di Maggio.

Art. 35. Sono abolite tutte le precedenti disposizioni relative alla Società: sia quelle che vigevano in virtù del precedente statuto, sia quelle derivanti dalle deliberazioni delle adunanze generali, e che modificavano lo Statuto medesimo.

Art. 36. Ogni socio deve avere una copia del presente Statuto, il quale avrà vigore dal 15 Luglio 1868.

Il presente Statuto è stato approvato nell'adunanza generale ordinaria del 29 Giugno 1868.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Eugenio Boselli.	**Prof. Angiolo Pardini.**

Prato, tip. Contrucci e Soci

